

C.I.S. - TORINO

C. L. N.

Comitato Liberazione Aziende "STIPEL,"

CONSULTA AZIENDALE  
LANO

Milano, il 23 novembre 1945

VIA G. NEGRI, 1 - Tel. 087

COMMISSIONE DI STUDIO  
PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE

A TUTTI I C.L.A. STIPEL  
A TUTTE LE C.I.S. STIPEL  
DEL PIEMONTE E DELLA LOMBARDIA

Oggetto: CONSIGLIO DI GESTIONE.

Sottoponiamo alla Vs. attenzione l'allegato schema di statuto per il "Consiglio di Gestione" proposto, studiato e discusso a lungo da una Commissione costituitasi presso questo Esercizio per iniziativa dei vari partiti e formata da rappresentanti del C.L.A., della C.I.S. e da lavoratori esperti iscritti e non iscritti a partiti politici, la quale ha tenuto conto dell'esperienza fatta in proposito da altre Società, del parere e delle proposte dei vari Comitati Tecnici interpartiti che hanno studiato il problema.

Nello spirito di quella collaborazione che sola, garantendo l'armonia dei ns. sforzi, può permetterci di conseguire gli scopi che ci siamo prefissi, Vi invitiamo a prendere in esame la "bozza" in parola (valendovi anche dell'opera di esperti scelti fra i lavoratori) e ad intervenire ad una riunione che avrà luogo in Milano martedì 11 dicembre (con inizio alle 8.30) nel corso della quale, dopo ampia discussione, verrà approvato lo schema definitivo da sottoporre al consenso di tutti i lavoratori della Società.

Tenute conto delle difficoltà di trasporti e per rendere più snella l'assemblea, saremo del parere di limitare l'intervento a detta riunione ad un rappresentante del C.L.A., uno della C.I.S. ed un lavoratore esperto.

La questione riveste carattere d'urgenza e riteniamo necessario che entro la fine dell'anno in corso un comitato di tecnici per mandato espresso di tutti i lavoratori avanzi agli organi competenti domanda intesa ad ottenere la costituzione nella nostra Società di un regolare Consiglio di Gestione.

Fraterni saluti.

P. LA COMMISSIONE DI STUDIO

*Girolamo Scavone*  
*Antonio*  
*Angelo*

Schema di Statuto  
PER IL "CONSIGLIO DI GESTIONE"  
della Società "Stipel"

---

Vista la necessità di conseguire una effettiva collaborazione tra i vari fattori della produzione, vie, e costituito nella Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda per Azioni "Stipel" e presso la sede sociale della stessa, il "CONSIGLIO DI GESTIONE" nella forma e con le attribuzioni in linea di massima, sottospecificate:-

Ai fini di migliorare il funzionamento dell'Azienda mediante il contributo dell'esperienza e dell'iniziativa di tutti i lavoratori, il Consiglio di Gestione si varrà dell'opera dei "Consigli di Esercizio" istituiti nella forma e con le attribuzioni indicate in linea di massima nella II<sup>a</sup> parte del presente schema.

Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori al Consiglio di Amministrazione della Società, si avanza riserva di stabilirne le modalità in correlazione alla riforma democratica della struttura del complesso industriale dell'IRI.

Nel frattempo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione (o del Collegio dei Commissari), che rivestono carattere di importanza vitale per l'Azienda devono essere sottoposte all'approvazione del "Consiglio di Gestione".

I° - CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 1° - Il "Consiglio di Gestione" è formato da sei membri rappresentanti dei lavoratori tratti dai "Consigli di Esercizio" e da sei membri nominati dal Consiglio di Amministrazione (o in sua vece, dal Collegio dei Commissari).  
Presidente è il responsabile della produzione, nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto fra i 6 rappresentanti del capitale, il quale deve essere, di gradimento dei rappresentanti dei lavoratori nel "Consiglio di Gestione".

Art. 2° - I sei membri rappresentanti dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea dei Consigli di Esercizio, e saranno così suddivisi :

2 dell'Esercizio di Milano  
1 " " " Torino  
1 degli Esercizi minori della Lombardia  
1 " " " del Piemonte  
1 della Direzione Generale

Nella composizione del "Consiglio di Gestione" si farà in modo di raggiungere una eguale partecipazione di elementi amministrativi, tecnici, operai.

Art. 3° - Il C.d.G. delibera a maggioranza di voti; a parità di voti prevale l'opinione del Presidente.

Art. 4° - Attributi e funzioni

Il "Consiglio di Gestione" ha potere deliberativo;  
- per la predisposizione o la modifica dei piani di organizzazione;

- per le decisioni che rivestono carattere di principio nel funzionamento e nell'indirizzo tecnico ed amministrativo dell'azienda e nella amministrazione del personale;
  - per tutte le questioni che sono di competenza del C.d.E.
  - Fa proposte sui piani finanziari dell'Azienda, sulla ripartizione delle spese, sull'impiego degli utili;
  - Controlla, e se lo ritiene indispensabile può far controllare da tecnici-giurati, i bilanci - sia preventivi che consuntivi - e ne discute i criteri di compilazione;
  - Amministra i fondi devoluti alle opere sociali ed assistenziali a mezzo di personale di sua fiducia.
  - Controlla il funzionamento dei vari servizi della Direz.Gen.
  - Discute sul trattamento e sulla scelta dei Dirigenti.
- Art. 5° - Il C.d.G. si riunisce almeno una volta ogni quindici giorni e più di frequente, per iniziativa di una delle parti, ogni qualvolta se ne ravvedesse l'urgenza e la necessità nello spirito delle norme precedentemente esposte.
- Le riunioni si protraggono fino ad esaurimento dell'ord.g. che dovrà essere comunicato ai singoli membri almeno tre giorni prima della seduta.
- Art. 6° - Il Direttore Generale conserva la facoltà di decidere sulle questioni di ordinaria amministrazione o su quelle che rivestono carattere di assoluta urgenza, salvo il diritto da parte del C.d.G. di discutere su tali decisioni.
- Art. 7° - Il C.d.G. non interferirà nelle questioni che sono di competenza del C.L.N. Aziendali e delle Commissioni Interne.
- Art. 8° - Il C.d.G., al decadere dei Consigli di Esercizio dai quali è stato eletto, resta in carica, sino alla formazione del nuovo Consiglio di Gestione.

II° - CONSIGLIO DI ESERCIZIO

- Art. 1° - Presso ogni Direzione di Esercizio viene costituito il "Consiglio di Esercizio" nella forma e con le attribuzioni in linea di massima sottospecificate.
- Art. 2° - Il "Consiglio di Esercizio" è composto :
- per gli Esercizi di Milano e Torino da 6 membri, dei quali:

- 2 esperti amministrativi
- 2 esperti tecnici
- 2 lavoratori del braccio

- per gli altri Esercizi da 3 membri dei quali :

- 1 esperto amministrativo
- 1 esperto tecnico
- 1 lavoratore del braccio

- per la Direzione Generale da 3 membri dei quali :

- 1 esperto amministrativo
- 1 esperto tecnico
- 1 esperto commerciale

scelti fra il personale della D.G. fino al grado di Segretario Generale (escluso).

I membri del Consiglio di Esercizio sono eletti direttamente da tutto il personale con votazione libera e segreta e su scheda indicativa proposta da una Commissione formata da rappresentanti del C.L.N. Aziendale, della Commissione Interna e da almeno 6 lavoratori scelti fra le varie categorie.

- L'elezione dovrà avvenire, nei limiti del possibile, contemporaneamente in tutti gli Esercizi della Società.
- Hanno diritto di voto tutti i lavoratori in pianta stabile.
- Sono eleggibili tutti i lavoratori in pianta stabile esclusi i dirigenti?-
- Non è ammesso che lo stesso lavoratore faccia parte contemporaneamente del Consiglio di Esercizio e della Commissione Interna.

Art. 3° - Funzioni del Consiglio di Esercizio

Il Consiglio di Esercizio svolge le sue funzioni nell'ambito dei singoli Esercizi. Non ha direttamente facoltà deliberativa. Per questo potere si rimette al Consiglio di Gestione.

Il C.d.E. Assiste la Direzione nell'espletamento dei suoi compiti esecutivi, controlla il funzionamento dei vari servizi e reparti (sia tecnici che amministrativi) per i quali, se del caso, studia e propone modifiche che possono investire tanto l'organizzazione dei singoli reparti e servizi che quella dell'intero complesso dell'Esercizio.

Se e quando lo richiede, deve essere ascoltato collegialmente dalla Direzione di Esercizio alla quale è riconosciuta la facoltà di consultarlo, sempre collegialmente, per quelle deliberazioni che esulano dall'ordinaria amministra-

zione.

Vanno tenuti, costantemente presenti, in proposito, i limiti delle facoltà concesse alle singole Direzioni di Esercizio in quanto dipendenti dalla superiore Direzione Generale ed esecutrici di ordini e di disposizioni già approvate, di massima, dal Consiglio di Gestione.

- Per lo svolgimento delle sue funzioni il C.d.E. ha diritto di controllo sull'inventario dei magazzini e su tutti i dati contabili ed amministrativi.
- Sarà cura particolare del C.d.E. di raccogliere proposte di modifiche, miglioramenti ed innovazioni, sia nel campo tecnico che in quello organizzativo, avanzate da qualsiasi lavoratore e, dopo averle vagliate, di farsi promotore della loro realizzazione.
- Il C.d.E. può istituire, se lo ritiene opportuno, appositi Comitati tecnici presso i vari servizi o reparti a titolo di collaborazione.

Art. 4° - Dopo un anno dall'elezione del Consiglio di Esercizio si procederà, sempre con votazione da parte di tutto il personale, alla conferma di tre (amministrativo, un tecnico, un operaio) dei componenti il C.d.E. ed alla nomina dei tre nuovi rappresentanti. I componenti il C.d.E. possono durare in carica al massimo due anni e non sono rieleggibili se non ad almeno un anno di distanza dalla scadenza del precedente mandato.

quanto sopra vale per gli Esercizi di Milano e Torino.

Per gli altri Esercizi :

Il C.d.E. dura in carica un anno. I suoi componenti sono rieleggibili per l'anno successivo. Lo stesso lavoratore non può far parte del C.d.E. per più di due anni consecutivi ed è rieleggibile solo ad un anno di distanza dal compimento del precedente mandato.

Art. 5° - Su richiesta motivata della maggioranza dei lavoratori il Consiglio di Esercizio può essere esonerato dall'incarico anche prima della scadenza del mandato nel qual caso si procederà alla elezione del nuovo Consiglio.

Qualora invece, sempre su richiesta della maggioranza del personale, venissero revocati in qualsiasi momento uno o alcuni dei suoi membri si procederà alla sostituzione con i lavoratori della stessa categoria che hanno ottenuto, nella precedente votazione il maggior numero di suffragi.

Art. 6° - Qualsiasi variazione di retribuzione e di inquadramento dei componenti il C.d.E. dovrà essere preventivamente portata a conoscenza della Commissione Interna.